



M VE

<i>Csm</i>	Roma	16/11/2023
	Protocollo	P 21733/2023



5

## Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Procuratore Generale  
presso la Corte di Cassazione  
ROMA

Al Procuratore Generale  
presso la Corte di Appello di  
CAMPOBASSO

Al Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di  
CAMPOBASSO

**OGGETTO: Pratica num. 317/OP/2021. Progetto organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, adottato in data 7.6.2021 per il triennio 2020/2022, da intendersi quadriennio 2020/2023.**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 novembre 2023, ha adottato la seguente delibera:

“visto il Progetto organizzativo adottato dalla **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso** in data 7.6.2021 con il quale si conferma parzialmente il precedente progetto organizzativo 2018/2020 (decreto n. 3881 del 21.11.2019), modificandolo per il triennio 2020-2022;

letta la circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017, adottata con delibera del 16 novembre 2017, con le modifiche introdotte con delibera del 16.12.2020 (da qui in poi “*circ. proc.*”);

vista, altresì, la delibera plenaria del 28 luglio 2022, recante “*Direttive in ordine alla efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 71 del 17 giugno 2022*”, con la quale il periodo di efficacia dei progetti organizzativi è stato esteso al **quadriennio 2020/2023**;

tenuto conto della pianta organica dell'ufficio, composta, oltre che dal Procuratore, da n.6 Sostituti;

**1) Osservato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 circ. proc.**, che:

**1.1) il Procuratore della Repubblica di Campobasso, per il triennio 2020/2022, ha confermato con provvedimento motivato il progetto organizzativo previgente, introducendo modifiche conformative;**

**1.2) il progetto risulta confermato entro i termini fissati dall'art. 7 comma 1 circ. proc.<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 7 comma 1 circ. proc., il progetto ha validità triennale, corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti e deve essere redatto nei tre mesi successivi alla sua scadenza.

Il Procuratore della Repubblica che assuma le funzioni durante il periodo di vigenza di quello precedente, deve redigere il progetto nei sei mesi successivi all'immissione in possesso, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato,



2) Rilevato, ai sensi dell'*art. 7 comma 2 circ. proc.*, che:

2.1) i criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base della valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze;

2.2) i criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base dell'analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza;

2.3) con riferimento all'individuazione dei gruppi di lavoro (prevista ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano ed in ogni caso negli uffici dotati della funzione semi-direttiva), con l'indicazione dei magistrati designati:

2.3.1) non risultano costituiti gruppi di lavoro: a causa del costante *turn aver* dei sostituti (il cui termine di permanenza nell'ufficio, in maggioranza, è di 4-5 anni) con conseguente necessità di garantire che tutti i magistrati sviluppino una professionalità e una dimestichezza in tutte le materie che la specializzazione rischierebbe di ostacolare; in un contesto di pieno organico potrebbero prevedersi gruppi di due sostituti ciascuno, soluzione che tuttavia, al momento dell'adozione del progetto organizzativo, non è apparsa proponibile in ragione della incompletezza dell'organico; .

2.4) non sono individuati gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato

2.5) non si dà conto degli obiettivi che l'ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo;

2.6) sono individuati gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'ufficio intende perseguire;

3) Rilevato, secondo quanto disposto dall'*art. 7 commi 3 e 4 circ. proc.*, con particolare riferimento al contenuto "obbligatorio" del progetto, quanto segue:

a) la costituzione dei gruppi di lavoro (rinvio al punto 2.3), parametro non pertinente;

b) in ordine alle regole per lo svolgimento dell'interpello e ai criteri da applicare per la designazione dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro (rinvio al punto 2.3) parametro non pertinente;

c) circa i criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari e dei procedimenti (da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici e volti ad assicurare l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione) ai singoli magistrati e ai gruppi di lavoro:

c.1) i criteri di assegnazione risultano conformi alle indicazioni di cui all'art. 10, essendo previsto che la assegnazione avvenga per tipologie predeterminate di reato al Procuratore, al magistrato di turno esterno ed interno e secondo meccanismi di natura automatica per tutti gli altri affari ai sostituti;

c.2) risultano indicate le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento sono di natura automatica;

c.3) i criteri di co-assegnazione risultano conformi alle indicazioni di cui all'art. 10, essendo previsto che la coassegnazione di procedimenti viene disposta dal Procuratore:

1. quando le esigenze organizzative dell'ufficio (es. il carico di lavoro del magistrato titolare) la rendano opportuna rispetto alla gravosità del fascicolo da coassegnare; l'individuazione del coassegnatario e/o dei coassegnatari avviene previo interpello tra i sostituti;
2. in caso di riunione di fascicoli qualora i titolari dei procedimenti da riunire lo richiedano; diversamente il fascicolo rimane assegnato al PM titolare del procedimento pervenuto

---

delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire.

Il progetto dev'essere nuovamente redatto al compimento del periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

La mancata redazione del progetto entro i predetti termini (6 mesi dall'immissione in possesso e/o 3 mesi successivi alla scadenza) è rilevata con provvedimento del C.S.M., inserito nel fascicolo personale del dirigente anche ai fini delle valutazioni di professionalità e della conferma.



<i>Com</i>	Roma	16/11/2023
	Protocollo	P 21733/2023

anteriore in Procura non rilevando il numero di registro o la tipologia del Modello, ma l'antecedenza della notizia;

3. quando un sostituto chieda che il suo procedimento sia coassegnato ad altro magistrato purché abbia preventivamente verificato la disponibilità di quest'ultimo;

c.4) il Procuratore riserva a sé la trattazione dei seguenti affari: tutti i procedimenti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia ed antiterrorismo; tutti i procedimenti relativi a misure di prevenzione personale e reale; tutti i procedimenti per reati commessi da personale appartenente ai servizi o alle sezioni di PG o comunque svolgenti, in concreto, compiti con qualifica di polizia giudiziaria (es. personale INPS, ASL ecc.) purché riferiti alle condotte di ufficiali/agenti di p.g. poste in essere nel circondario e nel distretto - se trattasi di reati ex art. 51 c.p.p. - ma non a condotte poste in essere altrove, ma attribuite alla competenza della Procura per connessione ex art. 11 c.p.p.); tutti i procedimenti per reati commessi da personale appartenente alla Direzione Regionale Molise, Agenzia delle Entrate di Campobasso, purché relativi all'espletamento dell'attività di servizio; tutti i procedimenti scaturenti da notizie di reato che, in sede di prima segnalazione (con esclusione, quindi, dei casi di stralcio da fascicoli assegnati ad altri) sono a carico di 4 o più persone per 73 TU 309/90; i procedimenti iscritti sulla base di quanto emerge da fascicoli civili; fascicoli "anonimi" assegnati, a rotazione, anche a tutti i sostituti; tutti i procedimenti per i quali all'esito di revoca o rinuncia all'assegnazione il procedimento debba essere riassegnato; procedimenti in cui, dai soli atti esaminati in sede di iscrizione, appaia - *ictu oculi* - la competenza di altro ufficio; tutti i procedimenti per guida in stata di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (con esclusione di quelli in cui si proced e anche per lesioni o omicidio); tutti i procedimenti contravvenzionali per **violazioni al TU 81/2008** (con esclusione di quelli in cui si procede anche per lesioni o omicidio); la competenza non si estende alle altre ipotesi di violazione alle norme in tema di *sicurezza e salute nei luoghi di lavoro* salvo che queste ultime violazioni contravvenzionali concorrano con quelle di cui al TU 81/2008; tutti i procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Sul punto deve osservarsi che la "riserva esclusiva" al Procuratore di tipologie di reato individuate non con riferimento a "specifici settori di affari, ... aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo" (art. 1 comma 4 del D.Lvo 106/06), bensì esclusivamente con riguardo al dato meramente soggettivo dell'appartenenza degli autori, di qualsivoglia reato, ad una determinata categoria (ad es. polizia giudiziaria, magistrati, avvocati), ad avviso del Consiglio costituisce una previsione che, sul piano della ragionevolezza, appare suscettibile di osservazioni critiche, pur in assenza di diretto contrasto con la normativa primaria o secondaria. Si tratta di una previsione in grado di fondare una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie analoghe, visto che un reato contro la pubblica amministrazione commesso da un appartenente alla polizia giudiziaria non risulta diverso dall'analogo reato commesso da altra categoria di pubblico ufficiale, così come una violazione di domicilio, un reato contro la persona o un furto commessi dall'agente o ufficiale di p.g. o dall'esercente la professione forense non appaiono in alcun modo diversi dal medesimo reato ascritto al *quivis de populo*. La necessità di garantire un'uniformità di trattamento o una particolare attenzione nello svolgimento delle indagini, ben potrebbero essere soddisfatte attraverso la predisposizione di un dovere di informazione da parte del singolo sostituto o con la semplice coassegnazione (ad esempio in termini di apposizione del visto di conoscenza o dell'obbligo di riferire), ferma restando l'attribuzione dei procedimenti iscritti secondo le generali regole di assegnazione previste nel progetto organizzativo;

c.5) sono indicati i criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione;

d) contiene i compiti e le attività delegate ai V.P.O. (pag. 15-16);

e) contiene l'indicazione del procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 13), prevedendosi il "*visto per concerto*" sulle richieste di misure cautelari personali e sui provvedimenti di fermo (in caso di assenza protratta del Procuratore della Repubblica, per ferie



o impedimento, il visto sarà apposto dal magistrato più anziano presente in ufficio). Le richieste di misure cautelari reali non vanno assoggettate a "visto per concerto" qualora riferite a beni di modesto valore ovvero a fatti non particolarmente rilevanti (valore, di titoli di credito o somme di danaro non superiori a euro 10.000). Non è richiesto il "visto per concerto" nel caso di richieste di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'articolo 390 c.p.p., ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3 bis c.p.p. o di rinnovo di misura cautelare già disposta temporaneamente da giudice di altro Tribunale contestualmente dichiaratosi incompetente o quando l'incompetenza sulla misura viene dichiarata dal tribunale del Riesame (di altro ufficio) ed il fascicolo è trasmesso per competenza all'Ufficio;

e) contiene la previsione dei visti informativi (art. 14), e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire<sup>2</sup>;

f) contiene le ipotesi e il procedimento di revoca dell'assegnazione essendo espressamente richiamati gli artt.15 e 16 della vigente circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura;

g) contiene i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre;

**h) per le sole Procure distrettuali<sup>3</sup>:**

quanto alle Direzioni Distrettuali Antimafia (parte VI artt. 18/25 circ. proc.):

**h.1)** le previsioni risultano conformi ai criteri per la formazione delle D.D.A. di cui all'art. 19 circ. proc., in quanto:

- il numero dei sostituti chiamati a farne parte (due) è determinato con motivata deroga in aumento rispetto al numero teorico di (1.5) previsto dalla circolare;
- i magistrati addetti alla D.D.A. sono destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione distrettuale, essendo esplicitate le comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio a sostegno della deroga;
- fanno parte della D.D.A. soltanto i sostituti che hanno conseguito almeno la prima valutazione di professionalità;

**h.2)** non risultano indicati criteri ulteriori per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia rispetto quelli previsti art. 20 circ. proc.;

**h.3)** le funzioni di preposto alla D.D.A. risultano assegnate al Procuratore conformemente a quanto previsto dall'art. 23 circ. proc.;

**h.4)** risultano indicati i criteri di assegnazione degli affari ai magistrati della D.D.A. (pag. 18-19);

**h.5)** sono esplicitati i criteri di co-assegnazione secondo quanto espressamente richiesto all'art. 25 circ. proc.<sup>4</sup>, ed in particolare si prevede che sono addetti alla DDA due sostituti (dott.ssa Elisa

<sup>2</sup> Nello specifico si prevede che "...in sede di analisi ed iscrizione delle notizie di reato, il Procuratore formula (con atto autonomo da non inserire nel fascicolo) richiesta di "RIFERIRE". La richiesta può riguardare anche fascicoli iscritti in precedenza. Il sostituto titolare del procedimento riferirà (verbalmente o per iscritto) le iniziali attività intraprese curando l'aggiornamento delle informazioni e, comunque, notiziando il Procuratore nel caso di richiesta di proroga indagini o in occasione dell'adozione degli atti più significativi (perquisizioni, richiesta di intercettazioni, atti definitivi ecc.). Ogni sostituto è tenuto - sempre e comunque - di informare il Procuratore, della Repubblica in ordine ai fatti di maggiore rilevanza tenendo conto della gravità del reato, dei soggetti coinvolti o comunque della possibile risonanza esterna che l'iniziativa investigativa e gli atti collegati potrebbero determinare. Sia il PM di turno esterno che il PM di turno interno notizieranno il Procuratore delle notizie di reato di maggiore rilevanza di cui, in virtù del turno espletato, sono divenuti titolari (la rilevanza va valutata tenuto conto della gravità dei fatti, del numero dei soggetti coinvolti, della possibile rilevanza mediatica ecc.) ed esibiranno il fascicolo nell'eventualità in cui il Procuratore intenda apporre sullo stesso la dizione << riferire >>"

<sup>3</sup> Per le sole Procure distrettuali, la lettera k) dell'art. 7 comma 4 prevede l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della D.D.A. e delle sezioni antiterrorismo, nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo del 16 marzo 2016.



Com	Roma	16/11/2023
	Protocollo	P 21733/2023

SABUSCO e dott. Vittorio GALLUCCI) ai quali il Procuratore - salvo che non intenda assegnare in esclusiva a se stesso il fascicolo - coassegna i fascicoli.

In caso di particolare complessità/connessione ecc. è prevista la facoltà di coassegnazione di un fascicolo DDA ad entrambi i sostituti.

Quanto alle **Sezioni Antiterrorismo** (Risoluzione del 16 marzo 2016):

**h.6)** è previsto l'individuazione di un gruppo di lavoro competente per la trattazione di indagini in materia<sup>5</sup>;

**h.7)** quanto all'accesso all'articolazione distrettuale competente in materia di terrorismo, non sono previsti: l'interpello; la valutazione comparativa delle attitudini e delle esperienze professionali nell'ambito di un provvedimento motivato; i limiti temporali di permanenza; la verifica periodica del contributo individuale offerto e dei risultati conseguiti dal magistrato; la comunicazione al CSM delle nomine, delle variazioni e delle verifiche periodiche; al riguardo deve ribadirsi che esclusa "*l'estensione del procedimento previsto dall'art 102 d.lgs.159/2011*" la risoluzione del 16 marzo 2016 – richiamata dall'art.7 comma 4 lett. k) circ. proc. – ha espressamente riconosciuto "*attesa la specificità del ruolo assunto dal sostituto designato*" al Procuratore della Repubblica, esponente apicale unico del gruppo, "*un momento di verifica del contributo individuale offerto e dei risultati conseguiti dal magistrato*" consentendo "*al Dirigente attraverso un provvedimento motivato di rivalutare, sulla scorta di dati concreti acquisiti in un congruo periodo (che può individuarsi nel biennio previsto per la DDA), la disposta designazione (ad. esempio con riferimento alla intempestiva o inefficiente trattazione dei procedimenti, alla inadeguata collaborazione nel gruppo di lavoro, alla scarsa attitudine alla condivisione di informazioni)*"; in sintesi, considerato che non è prevista la **verifica periodica** del contributo individuale offerto e dei risultati conseguiti dal magistrato addetto alla sezione antiterrorismo, che la risoluzione sopra richiamata ritiene "*opportuna*" (paragrafo 4), appare utile invitare il Dirigente a valutare tale opportunità;

**h.8)** non sono disciplinati i rapporti di collaborazione e coordinamento tra i sostituti distrettuali competenti e la D.N.A.A., considerato che anche tale profilo risulta disciplinato dalla risoluzione sopra richiamata appare utile formulare al Dirigente il medesimo invito di cui al punto h.7);

4) Ritenuto altresì, ai sensi dell'**art. 7 comma 5 circ. proc.**, che il progetto organizzativo, tra le **indicazioni previste come eventuali** contiene i criteri di priorità nella trattazione degli affari (pag. 16-17);

<sup>4</sup> L'**art. 25 commi 2, 3 e 4** prevede in proposito che:

2. Il provvedimento di co-assegnazione di un procedimento per reati indicati nell'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. a magistrato non componente della D.D.A. è adottato dal Procuratore della Repubblica, o dal suo delegato preposto all'attività della Direzione con decreto specificamente motivato in relazione alla competenza del sostituto co-assegnato in specifici settori di indagine complementari, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere, attraverso la rotazione nella co-assegnazione, una formazione diffusa nella specifica materia.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 deve avere riguardo alla necessità di disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della D.D.A., ovvero di far fronte all'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro o, ancora, di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini nell'ambito di diversa sezione dell'ufficio. Nella co-assegnazione dei procedimenti di cui al comma 2 il Procuratore della Repubblica ha cura di valorizzare le specifiche professionalità ed attitudini dei magistrati dell'ufficio e, al tempo stesso, di assicurare agli stessi pari opportunità di accesso.

4. L'assegnazione non può essere disposta nelle fasi successive alle indagini preliminari, salvo che ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o ad altro facente parte della D.D.A. di intervenire all'udienza.

<sup>5</sup> Ai sensi della **risoluzione del 16 marzo 2016** il modulo organizzativo da adottarsi in materia di antiterrorismo può essere variamente articolato in autonome sezioni specializzate o semispecializzate, in gruppi di lavoro interni a singole sezioni o trasversali a più sezioni, nell'inglobamento della competenza antiterrorismo nella DDA; i procedimenti per reati di <terrorismo>, possono anche essere inseriti nelle sezioni competenti per i reati in materia di immigrazione, o nell'ambito dei reati in materia finanziaria, o, ancora, legati alla trattazione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ecc..



5) Ritenuto, inoltre, che nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica:

5.1) non individua i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella "Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni" di cui alla delibera adottata in data 18 giugno 2018;

5.2) indica le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile;

6) Rilevato che, a norma dell'art. 46 della vigente circolare, nel progetto organizzativo:

6.1) sono indicate le eventuali modalità di attuazione degli esoneri calibrate in ragione del numero di magistrati effettivamente in servizio, non sono invece indicati magistrati destinatari di misure a tutela della genitorialità, delle esigenze familiari, dei doveri di assistenza e della malattia;

6.2) non sono indicati i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni essendo unicamente previsto "nel caso di trasferimento di un sostituto (o di assenza per lunga durata: maternità, applicazione distrettuale ecc) i fascicoli saranno distribuiti uniformemente tra tutti i sostituti." Tale previsione organizzativa piuttosto che predeterminare i criteri oggettivi ai fini dell'individuazione del magistrato supplente, dà luogo, nelle ipotesi diverse dalla assenza dal servizio per avvenuto trasferimento del sostituto, ad una revoca dell'assegnazione, certa o eventuale a seconda della durata dell'assenza del magistrato dall'ufficio, non conforme alle previsioni di legge ed eccentrica rispetto al fine perseguito del corretto uniforme e tempestivo esercizio dell'azione penale che in ipotesi potrebbe essere garantito con la coassegnazione adeguatamente motivata.<sup>6</sup>

7) Considerato, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 1 circ. proc, che:

7.1) la proposta di progetto organizzativo è stata comunicata ai magistrati dell'ufficio almeno quindici giorni prima dell'assemblea generale;

7.2) la proposta è stata trasmessa al Presidente del tribunale, per l'eventuale contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'ufficio giudicante;

7.3) si è tenuta l'assemblea, di cui è stato redatto verbale che risulta allegato al provvedimento finale;

7.4) all'esito dell'assemblea, il Procuratore ha comunicato il provvedimento organizzativo ai magistrati dell'ufficio e al Presidente del Tribunale;

7.5) i magistrati dell'ufficio non hanno proposto osservazioni entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione;

7.6) il Procuratore della Repubblica, decorso tale termine, ha adottato il decreto, dando conto delle eventuali osservazioni, e lo ha comunicato ai magistrati dell'ufficio.

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal competente Consiglio Giudiziario in data 13.7.2021.

<sup>6</sup> L'articolo 46 della circolare, al comma 2 lettera b), prevede che agli uffici requirenti si applicano altresì le specifiche disposizioni contenute nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018). Tale circolare, all'art. 22 (Indicazione dei supplenti nelle proposte tabellari e nei progetti organizzativi) prevede:

1. Le proposte tabellari e i progetti organizzativi devono indicare i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato.

2. A tal fine, ove manchi l'indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità di scelta del supplente.

Il successivo articolo 23 disciplina i "Casi di supplenza"

1. Si può fare ricorso alla supplenza nei casi di:

a) assenza o impedimento temporanei;

b) assenza superiore a quindici giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;

c) assenza superiore a trenta giorni nei casi di congedo previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modifiche, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali.



M VE

<i>Csm</i>	Roma	16/11/2023
	Protocollo	P 21733/2023



S

Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, commi 6 e 7 della circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura (delibera in data 16 novembre 2017 e succ. mod.),

**delibera**

di prendere atto del progetto organizzativo formulato dalla Procura della Repubblica di Campobasso, adottato in data 7.6.2021 per il triennio 2020/2022, da intendersi quadriennio 2020/2023, con l'invito di cui ai punti h.7) e h.8) e con le osservazioni e/o con gli specifici rilievi di cui ai punti:

- 2.4 (obiettivi smaltimento arretrato);
- 2.5 (obiettivi conseguiti e da conseguire)
- 3.c.4 (riserva affari del Procuratore)
- 5.1 (affari civili)
- 6.2 (supplenze)

■ Segretario Generale f.f.  
(Gabriele Fiorentino)



